

LXXIII SEDUTA

(Antimeridiana)

VENERDI 23 MARZO 1956

Presidenza del Presidente LA LOGGIA

INDICE

Disegno di legge: « Concessione di anticipazioni a favore dei comuni e delle amministrazioni provinciali » (190) (Discussione):

PRESIDENTE 1900, 1901
CONIGLIO, relatore 1900, 1901

(Votazione segreta) 1901
(Risultato della votazione) 1902

Disegno di legge: « Assegnazione dei terreni degli enti pubblici » (122) e proposta di legge: « Assegnazione dei terreni di enti pubblici » (27)

(Seguito della discussione):

PRESIDENTE 1900, 1903, 1909, 1910
PETTINI, relatore 1904, 1905, 1906
MAJORANA DELLA NICCHIARA * 1904
RESTIVO * 1905
SACCA' * 1906
RECUPERO 1907
OVAZZA * 1908
ILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste 1909

Ordine del giorno (Inversione):

ADAMO 1902
PRESIDENTE 1902

Memoria di disegno di legge da proporre al Parlamento nazionale: « Proposta di modifica allo articolo 4 della legge 4 novembre 1950, n. 1069 » (82) (Discussione):

PRESIDENTE 1902, 1903
ADAMO 1902

Sui lavori delle Commissioni:

PRESIDENTE 1899
CORTESE 1899

La seduta è aperta alle ore 11,15.

MAZZOLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Sui lavori delle Commissioni.

CORTESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE. Onorevole Presidente, il 10 gennaio 1956, è stata trasmessa alla prima Commissione legislativa la proposta di legge numero 128: « Nomina di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'E.R.A.S. », presentata da me e da altri deputati. Poiché è già trascorso il termine stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 25 del Regolamento, senza che la Commissione abbia presentato la relazione, vorrei che Vostra Signoria mi informasse se il Presidente della Commissione abbia comunicato, a norma dell'articolo 58 del Regolamento, i motivi del ritardo, chiedendo di avere accordata dall'Assemblea una proroga. Se la comunicazione non c'è stata, pregherei la Presidenza di richiamare il Presidente della Commissione all'osservanza del regolamento.

PRESIDENTE. Chiederò le opportune notizie al Presidente della prima Commissione, e mi riservo di far conoscere all'Assemblea l'esito degli accertamenti.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Assegnazione dei terreni degli enti pubblici » (122) e della proposta di legge: « Assegnazione dei terreni di enti pubblici » (27).

PRESIDENTE. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge numero 122: « Assegnazione dei terreni degli enti pubblici » e della proposta di legge numero 27: « Assegnazione dei terreni di enti pubblici » per i quali la Commissione ha elaborato un unico testo.

Informo l'Assemblea che la terza Commissione per l'agricoltura, in atto riunita, ha fatto sapere che avrà bisogno di un ulteriore margine di tempo per ultimare l'esame degli emendamenti presentati ieri sera. La richiesta della Commissione va accolta. Sospendo, pertanto, la seduta, in attesa che la Commissione esaurisca l'esame degli emendamenti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 11,50).

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Non essendo presente in Aula l'Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste, onorevole Milazzo, suggerisco di sospendere il seguito della discussione della proposta di legge numero 27 e del disegno di legge numero 122 e di procedere alla discussione del disegno di legge numero 190, che segue all'ordine del giorno.

Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Concessione di anticipazioni a favore dei comuni e delle amministrazioni provinciali » (190).

PRESIDENTE. Si procede alla discussione del disegno di legge: « Concessione di anticipazioni a favore dei comuni e delle amministrazioni provinciali ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Coniglio.

CONIGLIO, relatore. La Commissione, ad unanimità di voti, ha approvato integralmente il disegno di legge così nelle sue disposizioni come nella motivazione. Pertanto, avvalendosi della disposizione dettata nel penultimo comma dell'articolo 59 del regolamento,

si è astenuta dal redigere una relazione propria e propone all'Assemblea che la discussione abbia luogo sul testo del disegno di legge medesimo.

PRESIDENTE. Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

Il Governo della Regione è autorizzato a concedere in favore dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali della Regione anticipazioni, senza interessi, rivolte ad assicurare la continuità del pagamento degli assegni al personale, del servizio di distribuzione di medicinali ai poveri e del servizio per la nettezza urbana, rette di ricovero e di spedalità.

Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

Le anticipazioni previste dall'articolo precedente devono avere carattere assolutamente integrativo del fabbisogno occorrente per gli scopi nell'articolo stesso indicati e devono essere garantite:

a) per i comuni: dalla quota dell'imposta generale sull'entrata, dai diritti erariali sui pubblici spettacoli e dalla quota della imposta sui fabbricati e dell'imposta sui fondi rustici dovuti dalla Regione per il periodo di un anno e da delegazioni mensili o bimestrali, accettate dagli esattori, scadenti non oltre i 12 mesi a decorrere dal bimestre successivo a quello in cui le anticipazioni sono disposte;

b) per le amministrazioni provinciali: dalla quota della imposta generale sull'en-

III LEGISLATURA

LXXIII SEDUTA

23 MARZO 1956

trata e dai tre quinti dell'addizionale 5 % istituita con il R. Decreto - legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni, dovuti dalla Regione nel periodo di un anno e da delegazioni mensili o bimestrali accettate dagli esattori, scadenti non oltre i 12 mesi a decorrere dal bimestre successivo a quello in cui le anticipazioni vengono disposte.

In casi assolutamente eccezionali, ove risultati comprovata la impossibilità di poter rilasciare le delegazioni previste dal comma precedente, la garanzia può essere data anche con cessioni sui mutui a pareggio dei bilanci, sempre che i mutui stessi siano stati deliberati, nei modi di legge, dalle amministrazioni interessate e la relativa contrattazione sia stata autorizzata da parte degli organi competenti.

Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

Alla assegnazione delle somme necessarie per la concessione delle anticipazioni di cui alla presente legge si provvede con i decreti dell'Assessore per il bilancio, affari economici e credito, a termini dell'articolo 7 del decreto legislativo del Presidente della Regione 9 maggio 1950, n. 17, inserendo le somme stesse fra quelle di cui alla lettera a) dell'art. 3 del decreto legislativo medesimo.

CONIGLIO, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONIGLIO, relatore. Nell'articolo 3 per un errore materiale, si fa riferimento alla lettera a) dell'articolo 3 del decreto legislativo del Presidente della Regione 9 maggio 1950, numero 17, anziché alla lettera a) dell'articolo 2 del decreto legislativo medesimo.

PRESIDENTE. A seguito della consultazione del testo, confermo l'esattezza del riferito. L'articolo 3 va, quindi, corretto nel sen-

so indicato dal relatore. Procedo alla correzione.

Non sorgendo altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 3.

(E' approvato)

Comunico che l'Assessore delegato al bilancio, agli affari economici ed al credito, onorevole Stagno d'Alcontres, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 3 bis.

Alle anticipazioni già concesse all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'articolo 3 bis.

(E' approvato)

Esso diventa articolo 4.

Do lettura dell'articolo 4, che diventa articolo 5:

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge numero 190, testè discusso: « Concessione di anticipazioni a favore dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali ».

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

MAZZOLA, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo - Alessi - Battaglia - Bonfiglio - Bosco - Buttafuoco - Cannizzo - Celi - Cimino - Cinà - Cipolla - Colosi - Coniglio - Cortese - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - De Grazia - Di Benedetto - Di Martino - Faranda - Germanà - Giummarra - Impalà Minerva - La Terza - Lentini - Lo Giudice - Lo Magro - Macaluso - Majorana della Nicchiara - Marino - Marrao - Martinez - Mazza - Messana - Milazzo - Montalbano - Napoli - Nicastro - Ovazza - Palumbo - Pettini - Recupero - Renda - Restivo - Rizzo - Russo Giuseppe - Russo Michele - Saccà - Salamone - Stagno d'Alcontres - Strano - Tuccari - Vittone Li Causi Giuseppina.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Presenti	54
Votanti	54
Voti favorevoli	51
Voti contrari	3

(L'Assemblea approva)

Inversione dell'ordine del giorno.

ADAMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO. Signor Presidente, ho chiesto la parola per pregarla, prima di proseguire nella discussione dei disegni di legge numeri 27 e 122, di prelevare la proposta di legge da me presentata e iscritta al numero 5 dell'ordine del giorno: Schema di disegno di legge da

proporre al Parlamento: « Proposta di modifica all'articolo 4 della legge 4 novembre 1950, numero 1069 ». Si tratta di un provvedimento che tende a modificare i limiti alcoolici e zuccherini dei vini tipici e del vino marsala ed urge che esso sia approvato dal Parlamento nazionale perchè più presto sarà approvato, più presto venderemo di più i prodotti della nostra industria enologica. Lo schema è assai semplice e può essere discusso in brevissimo tempo. Propongo, pertanto, che si proceda all'inversione dell'ordine del giorno nel senso da me richiesto.

PRESIDENTE. L'onorevole Adamo propone che si esamini il disegno di legge numero 62, da lui presentato, e che consiste in uno schema da sottoporre al parlamento nazionale. Si tratta di una proposta di modifica all'articolo 4 della legge 4 novembre 1950, numero 1069, che riguarda la tutela del marsala. È un disegno di legge che consta di un solo articolo. Potremmo, quindi, esaurirne l'esame in brevissimo tempo, prima di riprendere la discussione della proposta di legge numero 27 e del disegno di legge numero 122. Non sorgendo osservazioni, la richiesta è accolta.

Discussione dello schema di disegno di legge da proporre al Parlamento Nazionale: « Proposta di modifica all'articolo 4 della legge 4 novembre 1950, n. 1069 » (62).

PRESIDENTE. Si procede alla discussione dello schema di disegno di legge da proporre al Parlamento nazionale: « Proposta di modifica dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1950, numero 1069 », d'iniziativa dell'onorevole Adamo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ADAMO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO. Signor Presidente, sarò breve. Lo schema di disegno di legge da proporre al Parlamento nazionale ha un'importanza non indifferente in quanto vi sono nazioni nelle quali non si può esportare il nostro marsala per l'alta gradazione alcoolica prevista all'articolo 4 della legge 4 novembre 1950, numero 1069. Nella legislazione vinicola è stata appor-

tata, per quanto riguarda il vermouth, una modifica alla legge generale: per l'esportazione all'estero, i vermouth devono essere adeguati alla gradazione alcolica dei paesi in cui vanno immessi. Per lo stesso motivo, alla legge 4 novembre 1950, numero 1069, riguardante i vini marsala, va apportata, allo articolo 4, un'aggiunta, che consente la preparazione di vini marsala, destinati all'esportazione, con gradazione inferiore a quella stabilita per il mercato interno e la cui confezione risulti rispondente alla legislazione vigente negli Stati di destinazione.

PRESIDENTE. Non avendo altri deputati chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo unico:

All'art. 4 della legge 4 novembre 1950 n. 1069, portante norme relative al territorio di produzione e alle caratteristiche dei vini tipici denominati marsala, è aggiunto il seguente ultimo comma: « E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e foreste di consentire, di concerto con i Ministeri delle finanze e dell'industria e commercio, sentito il Governo regionale siciliano, la preparazione di marsala, destinati alla esportazione, aventi limiti percentuali di contenuto in alcoole ed in zuccheri diversi da quelli indicati nella presente legge, sempre quando i prodotti così confezionati risultino rispondenti alla legislazione vigente negli Stati di destinazione, e sempre che ciò venga consigliato da ragioni determinanti di interesse nazionale. La preparazione dei prodotti a gradazione inferiore a quella stabilita per il mercato interno deve essere effettuata sotto vigilanza finanziaria ed essi debbono essere spediti dalle fabbriche direttamente all'estero, o a depositi o magazzini doganali, accompagnati da bolletta a cauzione. In nessun caso tali prodotti potranno essere destinati al consumo interno. »

Nel testo si dice: « da ragioni determinanti di interesse nazionale ». Cosa si vuol dire con la parola « determinanti »? Suggerisco di

sopprimere tale parola. E' d'accordo il proponente?

ADAMO. Si, si può sopprimere.

RIZZO. D'accordo. Così resta: « da ragioni di interesse nazionale ».

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, pongo ai voti l'articolo unico, con la modifica da me suggerita ed accolta dal proponente.

(E' approvato)

Trattandosi di uno schema di disegno di legge da sottoporre al Parlamento nazionale non si fa luogo a votazione per scrutinio segreto. Il testo approvato sarà, pertanto, inviato al Senato della Repubblica, come di consueto, per l'ulteriore corso.

Riprende la discussione del disegno di legge: « Assegnazione dei terreni degli enti pubblici » (122) e della proposta di legge: « Assegnazione dei terreni di enti pubblici » (27).

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del disegno di legge: « Assegnazione dei terreni degli enti pubblici » e della proposta di legge: « Assegnazione dei terreni di enti pubblici », di cui era stato sospeso in precedenza l'esame.

Comunico che la Commissione ha rielaborato l'articolo 1, formulando il seguente nuovo testo:

Art. 1.

I terreni utilizzati o che saranno riconosciuti convenientemente utilizzabili per la cultura agraria, ivi compresi quelli soggetti a vincoli forestali ed idrogeologici, appartenenti a qualsiasi titolo al patrimonio della Regione, della provincia, dei comuni e degli altri enti pubblici che svolgono attività concernenti materie indicate nello articolo 14 dello Statuto della Regione siciliana, anche se gravati di usi civici, sono soggetti alle disposizioni contenute nella presente legge.

Sono altresì soggetti alle disposizioni della presente legge i terreni ricadenti nel territorio della Regione siciliana apparte-

menti ad enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico.

L'accertamento della possibilità di utilizzazione per la coltura agraria dei terreni indicati nel comma precedente è devoluta all'Assessorato regionale per l'agricoltura e foreste.

Apro la discussione sul nuovo testo dello articolo 1 elaborato dalla Commissione. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Pettini, per illustrarlo.

PETTINI, relatore. All'articolo 1 sono stati presentati alcuni emendamenti, di cui uno dell'onorevole Recupero. Desidero dare ragione dei motivi per cui la Commissione, anche in riferimento all'esame dell'emendamento proposto dall'onorevole Recupero, è addivenuta alla formulazione del nuovo testo dello articolo.

L'onorevole Recupero ha proposto di dichiarare espressamente soggetti alle disposizioni contenute nella presente legge i terreni utilizzati o utilizzabili per la coltura agraria, che perverranno agli enti citati nell'articolo 1 da liquidazione di usi civici, da reintegra di terre usurpate in ambito di usi civici e in ambito patrimoniale o demaniale, e da reintegra di usurpi di trazzere.

Devo dire che, per quanto riguarda i terreni che perverranno da liquidazione di usi civici, la Commissione ha accettato un emendamento aggiuntivo a firma degli onorevoli Saccà, Strano, Messana, Tuccari, Renda e Collajanni, che nella sua prima parte suona così: dopo l'articolo 1 aggiungere l'articolo 1 bis (che verrà, quindi, in discussione successivamente): « Sono altresì soggetti alle disposizioni della presente legge i terreni che pervenissero ai comuni ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 giugno 1927, numero 1766 ». Quindi, il principio contenuto nella lettera a) dell'emendamento Recupero è stato sostanzialmente accettato dalla Commissione; ma trasferito nell'articolo 1 bis, di cui parleremo tra poco. Per quanto riguarda i terreni che pervenissero da reintegra di terre usurpate la Commissione ha ritenuto che, per quanto concerne le terre usurpate nell'ambito di usi civici, si rientra nell'ipotesi di cui alla lettera a) dell'emendamento Recupero, perché la materia è la stessa.

Per quanto riguarda le terre usurpate in

ambito patrimoniale o demaniale, se ci sono delle azioni di rivendica portate a compimento, i terreni sono già di proprietà degli enti e quindi, se rispondono alle condizioni richieste, rientrano nel campo di applicazione della legge.

Infine, per quanto riguarda gli usurpi di trazzere, si è ritenuto di non dovere accettare la proposta di emendamento per due motivi: 1) perché dalla reintegra di trazzere possono derivare solo limitate strisce di terreno che, se anche hanno o possono avere nel complesso un'estensione notevole, tuttavia presentano una conformazione tale da non potere essere destinate ai fini di questa legge, perché non suscettibili di lottizzazione; 2) perché le azioni relative alla rivendica di zone di trazzere usurpate sono di competenza di un ufficio speciale; e poiché, secondo il sistema della legge, le zone rivendicate ritornano nel demanio dello Stato, per essere destinate a fini analoghi a quelli che noi ci proponiamo, noi verremmo ad incidere, senza necessità ed in maniera imprevedibile, su procedure e procedimenti diversi.

Per queste ragioni, la Commissione, pur accettando la parte che nell'emendamento Recupero riguarda i terreni provenienti da liquidazione di usi civici, ha creduto di respingere il resto dell'emendamento stesso.

La materia dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 1, presentato dagli onorevoli Tuccari ed altri, che richiede, dopo le parole « usi civici », l'inclusione delle altre « nonché dalle fondazioni »; e che include pure il richiamo ai vincoli forestali ed idrogeologici, è compresa nella nuova dizione dell'articolo 1, che la Commissione ha presentato.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA DELLA NICCHIARA. Il nuovo testo dell'articolo 1, predisposto dalla Commissione, contiene alcune novità, sulle quali desidero fare delle osservazioni.

La prima novità è costituita dal secondo comma, che estende il campo operativo di questa legge ai terreni appartenenti ad enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico. Come ho avuto occasione di rilevare ieri, noi ci prefiggiamo, mediante questa disposizione, di pr-

muovere una più larga costituzione della piccola proprietà contadina, ed è chiaro, quindi che io do la mia adesione a questo comma, che reputo meriti di essere approvato dall'Assemblea.

La seconda novità riguarda il primo comma dove è stato introdotto un espresso riferimento ai terreni soggetti a vincolo forestale ed idrogeologico, che vengono anch'essi compresi nel complesso dei terreni da assegnare.

Il mantenimento dei vincoli forestali ed idrogeologici è indiscutibilmente una materia molto delicata, in quanto questi vincoli hanno una grande importanza per l'agricoltura. E' chiaro che la difesa del patrimonio forestale e delle condizioni connesse ai fattori idrogeologici ha un'importanza non solo per tutta la zona soggetta al vincolo, ma anche per la efficienza delle colture delle zone vicine ai terreni che eventualmente si dovessero distribuire.

Quindi, pur non richiedendo la soppressione di questo inciso, desidero rivolgere una pressante raccomandazione all'Assessore all'Agricoltura, perché voglio fare un uso molto parco della facoltà di accertamento della possibilità di utilizzazione per la coltura agraria dei terreni in parola, per evitare che — attraverso la tendenza che mira ad estendere il campo di applicazione del principio della distribuzione delle terre ai contadini — si distrugga il patrimonio forestale, o si rechi nocimento ai vincoli idrogeologici.

Devo fare per ultimo un'osservazione di carattere formale. L'ultimo comma dell'articolo dice: « L'accertamento della possibilità di utilizzazione per la coltura agraria dei terreni indicati nel comma precedente è devoluta all'Assessore regionale all'Agricoltura e foreste ». Ora, il riferimento al secondo comma e non pure al primo importa che l'Assessore all'Agricoltura può esercitare i poteri discrezionali solo per accettare se i terreni appartenenti ad enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico, siano suscettibili di utilizzazione per la coltura agraria; ma non può, invece, avvalersi degli stessi poteri per accettare se siano suscettibili di utilizzazione per la coltura agraria anche in terreni soggetti a vincoli forestali ed idrogeologici. In conseguenza, assisteremmo allo scempio e alla distruzione di vincoli, che invece vanno mantenuti.

PETTINI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINI, relatore. La Commissione accetta senz'altro il rilievo dell'onorevole Majorana della Nicchiara, relativo alla dizione dell'inciso del terzo comma, che modifica dal singolare al plurale: « nei comma precedenti ». Per quanto riguarda l'accenno ai vincoli forestali ed idrogeologici, debbo dire che la Commissione ha lungamente discusso questa questione, e cioè se includere o meno un richiamo specifico. Si è voluto fare l'accenno specifico ai terreni vincolati, pur ritenendo che la dizione precedente, che non faceva particolare riferimento a questi terreni, non escludesse che da questi terreni, a determinate condizioni ed entro determinati limiti, si potessero ricavare dei lotti da destinare ai fini di questa legge. Quindi, la Commissione ha accettato l'emendamento in questo senso, proprio per evitare che si potesse stabilire il principio opposto e cioè che bastasse il solo fatto che determinate zone fossero soggette a vincolo forestale o idrogeologico per riternerle senz'altro escluse dall'ambito di questa legge.

Va da sè (e su questo punto la Commissione è stata esplicita nella discussione che in merito si è svolta) che, nell'ambito del perimetro dei terreni sottoposti a vincolo forestale e idrogeologico, vada fatto, con particolare cura, da parte degli organi chiamati ad attuare la legge, l'accertamento sia per quanto concerne la utilizzabilità dei terreni per le colture agrarie, sia per assicurare il rispetto delle condizioni che consentano di non temere che tale utilizzazione possa urtare, danneggiare e compromettere i fini di natura generale che il vincolo stesso si propone di tutelare.

RESTIVO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in ordine all'articolato predisposto dalla Commissione, a me sembra che la dizione: « enti pubblici che svolgono attività concernenti materie indicate nell'articolo 14 dello Statuto della Regione siciliana » non sia tale da rispecchiare la volontà generale dell'Assemblea sulla particolare materia, e che a tale dizione bisognerebbe aggiungerne una

III LEGISLATURA

LXXXIII SEDUTA

23 MARZO 1956

altra, che faccia riferimento all'elemento che caratterizza la nostra possibilità di intervento legislativo in questo settore, e cioè che si tratti di enti pubblici sottoposti, a norma delle vigenti leggi, alla vigilanza o tutela della Regione.

Ora, io vorrei che da parte della Commissione si valutasse questo punto di vista, che riflette una impostazione tecnica e non politica della materia; cioè, mi sembra molto opportuno fare anche riferimento all'elemento della vigilanza e della tutela esercitate dalla Regione, elemento questo che fa rientrare lo ente nella nostra sfera di pertinenza e lo rende quindi soggetto ad un nostro intervento di carattere legislativo, e non limitarsi ad un riferimento generico alle materie indicate nell'articolo 14 dello Statuto, che potrebbe determinare delle perplessità in sede di attuazione.

Proporrei, quindi, di cumulare la dizione della Commissione con il riferimento di cui ho fatto particolare cenno, e cioè: enti pubblici che svolgono attività concernenti materie indicate nell'articolo 14 dello Statuto della Regione siciliana e che sono sottoposti, a norma delle vigenti leggi alla vigilanza o tutela della Regione. E' una impostazione, la mia, che sottopongo ad un esame tecnico della Commissione, perché essa non nasce da una elaborazione approfondita.

PETTINI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINI, relatore. La Commissione si è a lungo occupata del problema e non ha difficoltà che sia eliminato il riferimento all'articolo 14 dello Statuto. Però, non crede di potere accettare la proposta dell'onorevole Restivo per quanto riguarda il riferimento alla tutela e alla vigilanza da parte della Regione, perché con questa formulazione, a parere di tutta la Commissione, verrebbero escluse le banche, sulle quali, secondo la legislazione vigente, la Regione non esercita la vigilanza, che, anche in termini tecnici, come è stato ricordato, spetta alla Banca d'Italia.

Ora siccome c'è — ed è stato ieri sera ricordato dall'Assessore — un complesso notevole di terreni di proprietà delle banche, si è voluto non fare riferimento alla tutela e alla vigilanza da parte della Regione, appun-

to per evitare che i terreni appartenenti alle banche automaticamente rimanessero esclusi dal campo di applicazione della legge.

Non abbiamo difficoltà che si elimini il riferimento all'articolo 14 dello Statuto. E' spiegato, del resto, nella mia relazione che tale riferimento è stato fatto perché non si potesse comunque sospettare che l'Assemblea legiferasse al dilà dei limiti della sua competenza esclusiva.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Saccà; ne ha facoltà.

SACCA'. Signor Presidente, vorrei cercare di eliminare il dubbio espresso dall'onorevole Majorana della Nicchiara, relativamente alla questione dei terreni soggetti a vincoli forestali ed idrogeologici.

L'onorevole Majorana della Nicchiara ricorderà che, nella passata legislatura, l'Assemblea si occupò dell'argomento, a seguito delle disposizioni impartite dalla Forestale, la quale sottopose a vincolo quasi tutto il territorio della provincia di Messina. La risposta dell'onorevole Assessore di allora e le chiarificazioni fornite dalla Forestale stessa furono nel senso che il vincolo non impedisce la coltivazione dei terreni ad esso soggetti, ma impone soltanto degli obblighi sul modo di coltivare e che d'altronde corrispondono alla stessa tecnica agraria. E cioè, la necessità di seminare il grano a strisce verticali anziché orizzontali, di intercalare alberi da frutto, di costruire canaletti, fossati, etc.. Or l'articolo in discussione demanda all'Assessore all'agricoltura il compito di accettare preventivamente la possibilità di utilizzazione per la coltura agraria dei termini soggetti a vincoli forestali ed idrogeologici e poiché questi ultimi permangono quand'anche i terreni siano stati dichiarati adatti alla coltura agraria, ne consegue l'obbligo per i contadini di coltivare la terra, ottemperando alle disposizioni cautelative impartite dalla Forestale.

Non c'è, quindi, neanche la necessità di raccomandare all'Assessore l'uso della massima oculatezza ed attenzione nell'assegnare in enfiteusi perpetua queste terre. A mio avviso, esse potranno essere assegnate tranquillamente, dato che restano sempre soggette al vincolo ed appunto per questo, saranno coltivate meglio.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Recupero; ne ha facoltà.

RECUPERO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho una preoccupazione: fare ricadere nell'ambito di questa legge tutte quelle terre che per un criterio di giustizia sociale devono rientrarvi. Tra queste, evidentemente, quelle delle banche e degli ospedali, su cui forse pesano le situazioni più gravi e più disoneste, poiché nell'ambito di esse non esiste un rapporto diretto tra lavoratori ed ente proprietario, ma tra gli uni e l'altro c'è l'intermediario: il fittavolo ladro o semiladro, o il campiere! Sono situazioni che dobbiamo smontare con coraggio, senza preoccupazioni per enti privilegiati o meno, o per persone che dentro questi enti fanno i comodi propri. Quindi, chiedo che questo argomento sia affrontato con senso di responsabilità dalla Commissione e dall'Assemblea e che si trovi il modo di formulare, col concorso dell'esperienza e della capacità dell'onorevole Restivo, un articolo che risolva il problema nel senso da me chiarito, desiderato, auspicato.

Per quanto riguarda la questione dell'inclusione dei terreni soggetti a vincoli forestali ed idrogeologici, attingo ad una esperienza diretta e spero che, sulla scorta di essa, troveremo qui quella chiarificazione che è necessaria perché i colleghi della sinistra accettino le mie osservazioni. Nel corso delle precedenti assegnazioni è capitato, proprio a Falcone (non so se tale paese rientri nell'ambito di influenza socialcomunista o democratico-cristiana) che alcuni contadini immessi nelle terre sono stati denunciati dalla Forestale e processati. Onorevole Saccà, sono state assegnate terre sottoposte a vincoli determinati e gli assegnatari sono stati espulsi e processati.

E sulla base della determinazione di questi vincoli che noi, perciò, dobbiamo regolare e disciplinare la nostra legge. I vincoli ora si riferiscono alla coltura del terreno, ora ai pascoli, ora al taglio, ora al legnatico. Difronte a questa molteplicità di vincoli, come farete voi a formare delle quote in cui il contadino abbia modo di non trovarsi in una condizione di inferiorità rispetto ad un altro, cui viene assegnata la terra non vincolata? Se è vero,unque, che dobbiamo preoccuparci del roscio della medaglia, cioè della eventualità che intervenga l'Amministrazione forestale ad

infrangere la possibilità dell'assegnazione delle terre a contadini in determinate zone, dobbiamo allora valutare il rapporto da stabilire tra l'assegnazione di terre vincolate e la natura dei vincoli già esistenti, o che possono eventualmente essere imposte in determinate zone, dove la tutela della forestale deve essere diligente ad intervenire, quante volte occorra, per la salvaguardia di quei terreni, la cui stabilità serve alla montagna, alla valle ed al piano. Includiamo pure in questa legge i terreni soggetti a vincolo idrogeologico e forestale, ma facciamolo sotto determinate condizioni e con prudenza; cioè con determinati riferimenti o richiami a condizioni che limitino la inclusione alle terre utilizzabili per la coltura agraria, evitando di introdurre alcuna norma che porti alla quotizzazione di terreni, in cui i vincoli siano o potrebbero essere tali da impedire ai contadini il godimento pieno e la coltura della terra.

Per quanto riguarda il mio emendamento, che l'onorevole Commissione ha respinto, mi permetto di osservare che il mio obiettivo era ed è quello di rivolgermi al futuro: quando una piaga c'è, bisogna sanarla per intero, e non in modo che si riapra a breve scadenza. La legge di cui discutiamo, così come è impostata, ha per oggetto terreni che in atto sono di proprietà dei comuni, ma non provvede per il domani. Come ieri sera accennavo nel mio breve e non so quanto competente intervento, vi sono comuni che hanno in corso dei giudizi, evasivamente condotti, per la rivendica di vaste estensioni di terreno usurpate da terzi, o che, pur disponendo di sentenze del Commissario degli usi civici o dei tribunali che hanno accertato l'usurpazione, tuttavia non si immettono volutamente in possesso delle terre. In base all'articolo proposto dalla Commissione, alle amministrazioni comunali che hanno mantenuto disonestamente codeste situazioni, resterebbe ancora aperta la possibilità di continuare a mantenerle.

Tutti i miei emendamenti si rivolgono al futuro e guardano al futuro: vi sono degli usi civici che non sono stati ancora liquidati e gli enti, più tardi, entreranno in possesso di altre terre perché le usurpazioni sono già state accertate da sentenze, o lo saranno in seguito, in quanto, come ho già accennato, vi sono ancora dei giudizi in corso.

E per le trazzere, perché non dovremmo

preoccuparci di considerarne le usurpazioni e di assoggettare alle disposizioni di questa legge i terreni che perverranno agli enti dal reintegro di usurpi? Il mio emendamento contempla tale eventualità. Non sappiamo quale sarà lo sviluppo dei rapporti tra la Regione e lo Stato in materia di trazzere; non sappiamo, quindi, se perverranno ai comuni dei terreni per reintegro di suolo trazzerale usurpati. Assume, l'onorevole Pettini, che le usurpazioni in materia di trazzere sono così limitate da non consentire la formazione di lotti. Ma le trazzere, onorevoli colleghi, attraversano zone dove esistono terreni cui mira la funzione di questa legge. Potrebbero, quindi, le usurpazioni in parola costituire una aggiunta ai terreni degli enti esistenti in quelle sedi, e potrebbero essere assegnate anche insieme ai terreni provenienti dal reintegro di usurpo dei corredi pascolativi delle trazzere. Comunque, nel mio emendamento non c'è un riferimento particolare, ma generico, che può rendere possibile l'assegnazione dei terreni usurpati in ambito trazzerale.

Insisto perciò nei miei emendamenti soprattutto perché, ripeto, essi si rivolgono al futuro e non bloccano la situazione presente. Ed è giusto che non la blocchino. E' giusto che resti aperta la funzione della legge; che la legge possa essere applicata ancora domani, se domani, per rapporti nuovi, si verifichino le condizioni per poterla rimettere in movimento nei confronti di altri contadini, che aspettano la terra e possono averla.

OVAZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA. Per quanto riguarda una delle preoccupazioni espresse dall'onorevole Recupero, e cioè assicurare l'eventuale disponibilità, ai fini dell'applicazione di questa legge, dei terreni che potranno in seguito essere recuperati per varia guisa dagli enti pubblici, vorrei pregare l'onorevole Recupero di considerare che la Commissione ha accolto lo emendamento Saccà ed altri per l'istituzione dell'articolo aggiuntivo 1 bis. In sede di discussione di tale articolo potrà essere esaminata l'assoggettibilità, ai fini della legge in discussione, dei terreni che in atto non fanno parte della disponibilità di enti pubblici, ma che in seguito possano farne parte. In tal modo, si evita che possano accavallarsi l'esame

e la discussione di questioni diverse.

Per quanto riguarda la questione sollevata dall'onorevole Restivo, come ha già detto lo onorevole Pettini, la Commissione è d'accordo di sopprimere dal testo dell'articolo 1 il riferimento all'articolo 14 dello Statuto; ma propone che non si faccia richiamo alcuno allo Statuto stesso, considerato che, in definitiva, intendiamo qui provvedere alla assegnazione di terreni che appartengono a determinati enti e che ricadono nell'ambito della Regione siciliana.

Sarebbe bene, quindi, rivedere il testo dell'articolo in rapporto alle statuzioni dettate al primo e secondo comma.

Il primo comma sottopone alle disposizioni della legge in discussione i terreni utilizzati o utilizzabili per la coltura agraria, appartenenti a qualsiasi titolo al patrimonio della Regione, delle provincie, dei comuni e degli altri enti pubblici e ricadenti nel territorio della Regione siciliana.

Il secondo comma assoggetta alle medesime disposizioni i terreni compresi nell'ambito della nostra regione, appartenenti ad enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico. Ne consegue che sono sottoposti al regime di questa legge e i terreni degli enti pubblici, e i terreni degli enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico, ricadenti nel territorio della Regione. Onde la Commissione ritiene di proporre la soppressione nel primo comma dell'inciso: « che svolgono attività concernenti materie indicate nell'articolo 14 dello Statuto della Regione siciliana ». Pertanto, l'articolo nei due primi comma suonerebbe così: « I terreni utilizzati o che saranno riconosciuti convenientemente utilizzabili per la coltura agraria, ivi compresi quelli soggetti a vincoli forestali ed idrogeologici, appartenenti a qualsiasi titolo al patrimonio della Regione, delle provincie, dei comuni e degli altri enti pubblici, anche se gravati di usi civici, sono soggetti alle disposizioni contenute nella presente legge. »

Sono altresì soggetti alle disposizioni della presente legge i terreni ricadenti nella Regione siciliana appartenenti a enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico ». In tal modo, si precisano gli enti i cui terreni sono soggetti alle disposizioni della legge.

Per quanto riguarda la questione relativa ai vincoli forestali ed idrogeologici, credo che il chiarimento fornito dal relatore sia sufficiente.

Non si intendono abolire i vincoli forestali ed idrogeologici, ma consentire, dopo l'accertamento della relativa possibilità, l'utilizzazione per la coltura agraria dei terreni soggetti a vincoli, e pertanto questi ultimi devono essere tenuti presenti per stabilire, caso per caso, quale tipo di produzione possa essere consentito. L'inclusione, quindi, dei terreni soggetti a vincoli forestali ed idrogeologici non importa il venir meno dei vincoli stessi, che permangono. Si vuole soltanto consentire l'utilizzazione per la coltura agraria dei terreni soggetti al vincolo, sempre che se ne accerti preventivamente la possibilità, compatibilmente al permanere del vincolo stesso.

Concludendo: ritengo di essere riuscito a tranquillizzare l'onorevole Recupero, rinvian-
do in sede di discussione dell'articolo 1 bis
l'esame relativo all'applicazione della legge
per i terreni che dovessero pervenire in pro-
sieguo agli enti citati nell'articolo 1. Per quanto riguarda il richiamo all'articolo 14 dello Statuto ritengo, d'accordo con gli altri membri della Commissione, che esso vada soppresso dal testo dell'articolo, nel quale non vanno fatti particolari riferimenti di sorta e quindi neanche quello del controllo e della vigilanza su determinati enti, perchè non sarebbe un elemento conseguente. In conclusione, la Commissione propone l'abolizione dell'inciso in cui si fa riferimento all'articolo 14 dello Statuto.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Onorevole Presidente, allo stato delle cose, e con la visione dei diversi emendamenti presentati, credo che ci troviamo di fronte a quattro punti, che è bene chiarire. Cerchiamo, però, di essere in condizioni tali da poterci intendere.

Per quanto riguarda l'inciso: « ivi compresi quelli soggetti a vincoli forestali e idrogeologici », potrebbe non essere necessario includere questo richiamo. Ho detto, però, che sono pronto ad accettare questo emendamento aggiuntivo, poichè l'accertamento delle possi-
bilità di utilizzazione, ai fini della coltura agraria, dei terreni soggetti a vincolo è devo-

luta all'Assessorato per l'agricoltura e quindi si ammette che i terreni restano vincolati alla sistemazione idraulica-forestale e che la utilizzazione colturale di essi è condizionata al permanere del vincolo. Non c'è, quindi, da preoccuparsi e da temere che tutti i terreni sottoposti a vincoli siano destinati alla utilizzazione agraria, poichè sta all'Assessore escludere quelli che veramente non si prestano a tale utilizzazione. Pertanto, posso tranquillizzare l'Assemblea ed in particolare l'onorevole Saccà, che è stato il primo a portare, qui, questa questione. Quindi, l'aggiunta: « ivi compresi quelli soggetti a vincoli forestali e idrogeologici » può andare, in quanto l'utilizzazione ai fini della coltura agraria dei terreni soggetti a vincoli è sottoposta a condizione.

PRESIDENTE. Onorevole Assessore, vorrei richiamare la sua attenzione su questo punto: qui si crea una confluenza di competenze in ordine al modo di utilizzazione dei terreni. Infatti, l'utilizzazione dei terreni soggetti al vincolo forestale è sottoposta a determinate disposizioni di legge, che rimontano al 1923 e che demandano a particolari organi di stabilire le forme di utilizzazione in rapporto a quelle che possono essere le conseguenze dell'utilizzazione stessa sulla sistemazione dei terreni a scopo di difesa idrogeologica. Quindi, si avrebbe una doppia valutazione: una dell'Assessore e una degli organi forestali, cui la legge demanda un'altra valutazione, sempre sugli stessi terreni.

Debbo richiamare la sua attenzione, appunto per evitare tale eventuale confluenza di competenze. Quando si elaborò la legge di riforma agraria, i terreni soggetti al vincolo forestale vennero esclusi dal computo ed esonerati dal conferimento. Richiamo la legislazione vigente per impedire che nascano confluenze di attribuzioni e conflitti in questa materia.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura, alla bonifica ed alle foreste. Ringrazio il Presidente per il richiamo alla vigente legislazione in materia, ma devo far presente che i proponenti hanno la preoccupazione che si dia una eccessiva estensione a questi vincoli. Essi hanno dato già facoltà all'Assessore di stabilire se i terreni soggetti a vincolo siano utilizzabili o meno per la coltura agraria.

III LEGISLATURA

LXXIII SEDUTA

23 MARZO 1956

A mio avviso, l'aggiunta non genera conflitti di sorta perché mette in condizione lo Assessore di porre un limite alle eccessive imposizioni di vincoli. Mi risulta che ci sono stati dei casi in cui l'imposizione di vincoli ha portato ad estensioni non necessarie, sottraendo i terreni alla coltura agricola. Questo va detto chiaramente per quel che mi riguarda e per l'assicurazione che debbo dare ai proponenti.

Il secondo punto, che sta preoccupando tutti, è quello sul quale ieri sera ho richiamato l'attenzione dell'Assemblea, e cioè se l'inciso: « che svolgono attività concernenti materie indicate nell'articolo 14 dello Statuto della Regione siciliana », abbia una portata limitativa e sottragga alla sfera di applicazione di questa legge proprio i terreni delle banche. Ritengo che la soppressione dell'inciso sia la cosa migliore che possa farsi perché, così facendo, si assoggettano alla legge anche i terreni di proprietà degli istituti bancari.

Un altro punto che devo trattare è quello riguardante la confusione che si vuol fare per i terreni ricavati da rivendiche di usi civici. Devo dire all'onorevole Recupero, e a tutti gli altri deputati che hanno trattato l'argomento ed anche all'onorevole Ovazza che ha proposto un emendamento, che la legge sugli usi civici del giugno 1927 è sufficiente ad assicurare il recupero di questi terreni che vanno destinati alla costituzione di piccola proprietà contadina. Non vorrei però che si facesse confusione fra le due leggi: una resta quella del giugno 1927; l'altra è quella che stiamo elaborando oggi, la quale ultima deve avere carattere di attualità, cioè provvedere per i terreni allo stato attuale, non allo stato potenziale. Fissiamo una data per questi terreni, mettiamoci in condizione di operare per quei dati terreni che abbiamo oggi. Per quelli che potranno pervenire ai comuni per vendite di usi civici o altro, disporrà la legge del giugno 1927. Questo lo dico in maniera chiara ed inequivocabile.

Un altro punto che debbo trattare, e che è bene conoscere, onorevole Recupero, è quello delle trazzere. Che cosa sono le nostre trazzere? Sono delle piste di 18 canne, pari a 38 metri di larghezza, che i governi borbonici destinarono alla transumanza del bestiame. La larghezza è oggi troppo esagerata. A quei tempi, ogni 10 chilometri c'era una piazzuola di un ettaro di terreno, che serviva per fare

pascolare gli animali e non fare incorrere il bestiame in pascolo abusivo. E' indiscutibile che il recupero di suolo trazzerale porta a reintegri di due o tre metri di larghezza. Ora, non c'è unità fondiaria che non debba avere un minimo di larghezza tale da consentire la aratura e la messa a coltura.

Esaurito l'esame di questi quattro punti, che formano oggetto dell'emendamento, non ho altro da aggiungere. Penso che non ci debbano essere preoccupazioni. Ieri sera, a proposito dei terreni appartenenti agli enti, ebbi a manifestare la mia preoccupazione in ordine alla portata dell'inciso: « che svolgono attività concernenti materie indicate nell'articolo 14 dello Statuto della Regione siciliana »; oggi, penso che la proposta della Commissione di sopprimere l'inciso sia sufficiente ad assoggettare all'obbligo della lottizzazione i terreni appartenenti agli istituti bancari.

PRESIDENTE. Comunico che si sono iscritti a parlare altri due oratori. Data l'ora tarda, rinvio il seguito della discussione alla seduta successiva.

La seduta è rinviate al pomeriggio, alle ore 17, col seguente ordine del giorno:

- A. — Comunicazioni.
- B. — Richiesta di procedura d'urgenza per l'esame della proposta di legge « Abrogazione della legge elettorale regionale 5 aprile 1952, n. 11 » (204), presentata dagli onorevoli Montalbano ed altri in data 17 marzo 1956 e comunicata all'Assemblea nella seduta del 20 marzo 1956.
- C. — Lettura della mozione n. 183 degli onorevoli Mangano, Marinese, Seminara, Montalto, Buttafuoco, La Terza, Grammatico, Pettini e Occhipinti Antonino.
- D. — Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:
 - 1) « Assegnazione dei terreni di enti pubblici » (27) (seguito);
 - 2) « Assegnazione dei terreni degli enti pubblici » (122) (seguito);
 - 3) « Autorizzazione di spesa di lire 25 miliardi per la costruzione di caselli popolari » (127);
 - 4) « Istituzione della Commissione regionale per la cooperazione » (70);

5) « Norme di attuazione della legge 27 dicembre 1950, n. 104, per i coloni perpetui » (156);

6) « Esenzione per gli assegnatari della riforma agraria dall'imposta e sovraimpista fondiaria » (22);

7) « Esenzione dall'imposta terreni dei lotti assegnati in applicazione della legge di riforma agraria » (29);

8) « Provvedimenti in favore dei contadini assegnatari di cui alla legge numero 104 del 27 dicembre 1950 » (78);

9) « Sistemazione definitiva nei ruoli organici degli insegnanti elementari aventi i requisiti di mutilati, invalidi di guerra ed assimilati, invalidi civili per

fatti di guerra ed invalidi per servizio » (34-A);

10) « Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, con provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati » (114);

11) « Provvidenze per l'incremento dello sport » (150).

La seduta è tolta alle ore 13,10.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo